

**REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001**

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁴⁾, introduce un certo numero di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 ⁽⁵⁾ per far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli eventi connessi con l'encefalopatia spongiforme bovina nonché della successiva comparsa di un'epidemia di afta epizootica.
- (2) In considerazione della persistente instabilità del mercato e in previsione di un incremento stagionale della produzione nel periodo autunnale di fine pascolo, è opportuno estendere al quarto trimestre del 2001 le deroghe previste da detto regolamento.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
 - al paragrafo 3, sono soppressi i termini «per il terzo trimestre 2001»,
 - il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, per l'ultima gara del dicembre 2001, il termine per la consegna è il 10 gennaio 2002.»
- 2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica alle gare aperte nel corso del terzo e del quarto trimestre 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.